

Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 13.02.2015 n. 61;

Materia: trattamento privilegiato di guerra

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

composta dai magistrati:

Dott. Stefano IMPERIALI	Presidente
Dott. Luigi CIRILLO	Consigliere
Dott. Daniela ACANFORA	Consigliere
Dott. Francesca PADULA	Consigliere relatore
Dott. Marco SMIROLO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello, iscritto al n. 29557 del registro generale proposto dai Sigg. A. D. C. e A. D. C., eredi di L. D., rappresentati e difesi dall'Avv. Mario Candiano, ed elettivamente domiciliati in Roma, viale Parioli, n.50, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Picone, contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia n. 49/2007 del 30.01.2007;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 22 gennaio 2015 il relatore, Cons. Francesca Padula, l'Avv. Giuseppe Picone, per delega dell'Avv. Mario Candiano, per parte appellante, e la Dr.ssa Anna Maria Alimandi per il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

FATTO

Con la sentenza di questa Corte, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia, indicata in epigrafe, è stato respinto il ricorso proposto dal sig. L. D., riassunto dagli eredi A. D. C. e A. D. C.. Il L. aveva impugnato il silenzio rifiuto opposto dal D.P.S.V. di Bari, in relazione all'istanza diretta ad ottenere trattamento privilegiato di guerra presentata al suddetto Ufficio in data 11.09.2001, concernente gli esiti di una lesione traumatica alla testa, con conseguenze di ordine neuro-psichico, subita, nel giugno del 1943, in occasione di un bombardamento aereo sull'aeroporto di Kalamaki (Grecia), ove trovavasi in servizio, in forza alla 385^a Squadriglia C.T., in qualità di 1° aviere motorista. Innanzitutto ha respinto il Giudice l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Amministrazione con riferimento alla domanda presentata nel 2001, tenuto conto che essa aveva l'obbligo di portare a compimento il procedimento di ufficio iniziato nel 1946, o, quanto meno di dare esito alla domanda presentata, il 01.4.1975, nell'imminenza del congedo, avvenuto il 01.07.1975.

Quindi il Giudice di primo grado ha escluso il requisito dell'ascrivibilità a categoria di indennità, assegno o pensione dell'infermità neuropsichica conseguente al trauma subito, già dichiarata dipendente da causa di servizio dalla CMO presso l'IML dell'AM di Napoli il 06.11.1944 (esiti stabilizzati di ferita da scheggia con frattura tangenziale del parietale s. consistente in avvallamento dello stesso in prossimità del bregma e stato nevrotico in cranio lesa).

La parte appellante ha dedotto quali motivi di diritto:

1) violazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art.111 Cost. per motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria e illogica.

Ha osservato l'appellante che il Giudice di primo grado non ha tenuto in debito conto il giudizio di inidoneità al volo espresso dalla Commissione sanitaria d'Appello il

17.05.1945, confermato dall'IML nella visita del 23.04.1952, ultima in ordine di tempo, scaturito in entrambi i casi dall'esame neuro psichico che aveva evidenziato note di depressione cenestetica con qualche spunto patologico. Il contrastante giudizio scaturito dalla visita del 27.06.1946 presso la CMPG di Bari non presenta valore preminente, in quanto era stato a sua volta contraddetto da quello espresso dall'IML di Napoli il 06.11.1944, che rilevò uno stato nevrotico in cranio leso, e dal parere della CMPG di Bari del 07.07.1944. Di fatto dal 1944 al 1975 il L. non ha potuto svolgere servizio di volo per i disturbi cinetici e nevrotici, incidendo la malattia sulle capacità generiche di lavoro e sulle scelte di vita. Comunque accusò i disturbi anche a terra, e presentò domanda nel 1975 con richiesta di nuovi accertamenti sanitari, che avrebbero evidenziato la persistenza o aggravamento dei disturbi psichici, ma che l'Amministrazione non prese in considerazione;

2) violazione dell'art.11 delle disposizioni sulla legge in generale, dell'art. 1 del DPR 915/1978 e dell'art. 11 della L. 648/1950.

Tenuto conto della legge regolante la materia al momento della decisione, ad avviso dell'appellante spetta il diritto a pensione di guerra in rapporto alla menomazione dell'integrità fisica e dunque avrebbe errato il Giudice nell'escluderlo solo perché il ricorrente fu dichiarato idoneo al lavoro terrestre;

3) violazione della L. 313/1968, L. 648/1950, DPR 915/1978.

Anche se la psiconevrosi non è esplicitamente contemplata dalla tab. A allegata alla L. 648/68, deve essere classificata per equivalenza, potendosi tener conto del n. 18 della sesta categoria della tab. A allegata alla L. 313/68. Ai sensi dell'art.11 del DPR 915/1978 potrebbe spettare l'ascrivibilità ai punti 28 e 29 della 1^a ctg. della tab. A allegata alla stessa legge o al punto 12 della 4^a ctg o al punto 1 della 2^a ctg, stante la deformità del cranio per distruzione dell'osso parietale sinistro, oppure al punto 1 della 6^a ctg che

prevede le cicatrici estese e profonde del cranio con perdita della sostanza ossea, senza disturbi funzionali al cervello.

4) violazione dell'art. 61 c.p.c. e dell'art. 111 della Cost. per assoluto difetto di motivazione.

Si rendeva necessaria una CTU che stabilisse a quale categoria fosse da ascrivere la menomazione, visto il contrasto tra la CMPG di Bari nella visita del 27.06.1946 che non aveva riscontrato le note nevrosiche (proponendo una annualità di 8[^] ctg.) e l'IML di Napoli che invece le evidenziò nella visita del 23.04.1952 e aveva proposto nella visita del 06.11.1944 una delle ultime quattro ctg. di pensione. Poiché quella del 1952 fu l'ultima visita collegiale, non contraddetta da successivi accertamenti, deve riconoscersi, per l'appellante, il diritto alla pensione vitalizia nella categoria da stabilirsi con CTU o diverso modo.

Ha chiesto conclusivamente la rimessione degli atti alla Corte territoriale, per nuovo esame del merito, anche per le spese.

Con memoria depositata il 22.12.2015 si è costituito in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendo che la prima censura, circa una presunta carenza motivazionale, venga dichiarata infondata e quindi inammissibile in sede di appello, in quanto in contrasto con i principi enunciati dalle Sezioni Riunite nella sentenza n. 10/2000/QM, e comunque fondata su aspetti attinenti al servizio svolto dal dante causa che non hanno alcuna rilevanza per il riconoscimento del trattamento pensionistico di guerra. Ha precisato che la sentenza contiene una chiara esposizione della vicenda sanitaria del militare ed è pienamente fondata e corretta.

Circa i motivi nn. 2 e 3, ha evidenziato che essi in modo pretestuoso intendono giungere ad un riesame della questione di fatto già esaminata dal primo Giudice.

Circa l'ultimo motivo relativo alla mancata acquisizione di una CTU, ha ritenuto l'inammissibilità e infondatezza dello stesso, in quanto teso a rimettere in discussione questioni di fatto già valutate in primo grado con congrua motivazione ed essendo incensurabile in appello la scelta di non procedere alla nomina di un CTU. Ha conclusivamente chiesto dichiararsi infondato il ricorso.

Con ordinanza n. 60 del 26.06.2014 questa Sezione, in mancanza della prova documentale della notifica alla controparte pubblica del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza del 19.06.2014, ha disposto la rinnovazione della notificazione in questione all'Amministrazione delle Finanze, con onere a carico dell'appellante.

Nella pubblica udienza del 22.01.2015 l'Avv. Giuseppe Picone, per delega dell'Avv. Mario Candiano, ha premesso di aver regolarmente notificato l'ordinanza emessa ex art. 291 al Ministero dell'Economia e delle Finanze; quindi la Dr.ssa Anna Maria Alimandi ha confermato di aver ricevuto la notifica della stessa. Nel merito l'Avv. Picone si è riportato all'atto di appello. La Dr.ssa Anna Maria Alimandi ha confermato argomentazioni e conclusioni di cui alla memoria di costituzione.

DIRITTO

In via del tutto pregiudiziale si osserva che con sentenza delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 1/QM/2002 dell'8.01.2002, è stato stabilito che l'art. 68 del R.D. n. 1038/1933, per il quale "la parte che abbia ottenuto il decreto di fissazione d'udienza deve farlo notificare giudizialmente alla parte avversaria nel domicilio da essa eletto", è tuttora applicabile nei giudizi di appello davanti a questa Corte. Ivi è stato inoltre chiarito che in caso d'inadempimento dell'onere in questione, "in mancanza di sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ... deriva il dovere, per la Sezione Centrale d'appello, in applicazione analogica della disposizione di cui all'art. 291 del codice di procedura civile, di fissare un ulteriore termine, che, ai sensi dell'art. 307 co. 3°, ultimo periodo, c.p.c., non

deve essere inferiore ad un mese né superiore a sei mesi, per la notifica del suddetto provvedimento. In caso di mancata esecuzione di siffatto ordine, il giudice dispone la cancellazione della causa dal ruolo, con conseguente estinzione del processo a norma del citato art. 307, co. 3°, del codice di procedura civile". Il Giudice pronuncia la cancellazione dal ruolo e l'estinzione d'ufficio (sentenza delle SS. RR. n. 3/QM/2010 del 16.04.2010. Si vedano anche le sentenze di questa Sezione, nn. 555 del 15.10.2012, 431 del 27.06.2013 e 619 dell'11.10.2013).

In fattispecie l'ordine risulta regolarmente eseguito, come da conferme fornite dall'appellato Ministero, che si è, peraltro, costituito in giudizio, con effetti sananti di ogni eventuale irregolarità.

Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 19 del 14.01.1994 (di conversione del D.L. n. 453 del 15.11.1993) come sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 543 del 23.10.1996 convertito in legge n. 639 del 20.12.1996, l'appello in materia pensionistica è consentito solo per motivi di diritto. La stessa disposizione chiarisce che "costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni".

Le Sezioni Riunite di questa Corte, con sentenza n. 10/QM/2000 del 24.10.2000, hanno puntualizzato i criteri per la distinzione tra motivi di diritto e motivi di fatto, precisando che: a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta; b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche; c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente; d) le questioni medico legali relative a

dipendenza, classifica o aggravamento d'infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto; esse possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente nei limiti indicati sub lettera c).

Con il primo motivo l'appellante lamenta la asserita sottovalutazione di elementi decisivi che, se adeguatamente presi in considerazione, avrebbero portato ad una diversa decisione.

In particolare non sarebbe stato valutato con maggiore rilevanza, derivandone la violazione di legge per motivazione fuorviante, e quindi inesistente, e illogica:

- la visita collegiale del 23.04.1952 presso l'IML di Napoli, in quanto ultima in ordine di tempo rispetto alla visita presso la CMPG di Bari del 27.06.1946, che espresse del resto un giudizio contraddetto dal parere del 06.11.1944 dell'IML di Napoli, e da quello formulato il 07.07.1944 dalla CMPG di Bari;

-la richiesta di nuovi e ulteriori accertamenti sanitari del 1975, che avrebbero potuto evidenziare la persistenza o l'aggravamento dei disturbi psichici;

-il mancato svolgimento dei servizi di volo per i disturbi cinetici e nevrotici riscontrati.

Ebbene, è più che evidente dalla lettura della sentenza che nella specie non ricorre l'ipotesi dell'assoluta mancanza o apparenza della motivazione, essendo enucleati nella pronuncia tutti gli elementi di valutazione fondanti l'iter logico che ha condotto al rigetto del ricorso, con dovizia di appropriate argomentazioni per escludere la sussistenza del diritto al trattamento privilegiato di guerra.

Ivi sono state altresì indicate le ragioni per cui non sono state ritenute convincenti le argomentazioni addotte dalla parte ricorrente, volte ad ottenere il riconoscimento del diritto al trattamento privilegiato di guerra per gli esiti di una lesione traumatica alla testa, ascrivibile alla prima categoria di pensione, oltre assegno di superinvalidità.

Non dubita il Giudice della riconducibilità dell'infermità neuro-psichica sofferta dal L. al servizio di guerra, ammessa dalla C.M.O. presso l'I.M.L. dell'A.M. di Napoli nel verbale n 833 del 06.11.1944, in quanto conseguita al ferimento alla testa da schegge durante l'incursione aerea nemica del 27.06.1943 sull'aeroporto militare di Kalamaki, in Grecia, dove prestava servizio quale 1° aviere motorista.

Se, però, gli esiti del trauma, secondo la Sezione territoriale, erano indiscutibilmente presenti nell'immediatezza del ferimento e per circa un anno, essi presentavano una entità del tutto trascurabile già nel 1945.

In effetti, nella visita del 06.11.1944 presso l'IML dell'A.M. di Napoli furono riscontrati "esiti stabilizzati di ferita da scheggia con frattura tangenziale del parietale s., consistente in avvallamento dello stesso in prossimità del bregma e stato nevrotico in cranio leso", esplicitamente confermandosi il giudizio di inabilità permanente a qualsiasi servizio, già espresso dallo stesso Istituto in data 07.07.1944.

Diversamente, la Commissione Sanitaria di Appello, nel processo verbale n. 68/45, giudicò il L. "permanentemente inabile al servizio quale Sergente motorista...in volo" ma "...idoneo al servizio militare in genere e alla specialità limitatamente a terra...".

Nella circostanza, osserva il Giudice monocratico, all'esito dell'esame neuropsichico all'uopo effettuato, fu rilevata, infatti, soltanto "...qualche nota di depressione cenestetica, attraverso cui affiora di tanto in tanto, qualche spunto patofobico..." e fu formulata diagnosi di "...lievissimo stato nevrosico...".

Aggiunge questa Sezione Seconda che nel suddetto verbale si evidenziava che l'Ospedale Militare di Bari, alla scadenza dei 30 + 60 giorni di convalescenza seguiti all'accertamento del trauma, riscontrò un "modico stato nevrotico in cranio traumatizzato".

La Sezione regionale sottolinea quindi che all'esito della visita presso la C.M.P.G. di Bari avvenuta in data 27.06.1946, nel corso del procedimento per la concessione d'ufficio della pensione di guerra, il L. fu trovato completamente esente da "...disturbi funzionali al cervello..." e da "...apprezzabili disturbi nevrotici...", ed alla visita di controllo del 23.04.1952 il giudizio circa la modesta entità della infermità fu confermato.

In effetti, osserva questa Sezione Seconda, l'IML dell'A.M. di Napoli, nella citata da ultimo visita del 23.04.1952, affermava che gli effettuati "accertamenti sanitari hanno, sostanzialmente, evidenziato quegli stessi lievi fatti neuro-psichici derivanti dal pregresso trauma cranico che motivarono da parte della Commissione Sanitaria di Appello" il giudizio espresso nel 1945.

L'IML riteneva quindi affetto il L. da "lievi note neurosiche, ad orientamento cenestopatico, compatibili con il servizio militare in genere, e con la specialità a terra, ma non in volo".

E' evidente che non sussistono i profili di illogicità della motivazione prospettata dall'appellante, il quale, peraltro, lamenta l'omessa valutazione dell'ultimo verbale del 1952, in relazione alle note neurosiche e cinestetiche, senza avvedersi che esse vengono ivi aggettivate come "lievi", e che detto giudizio non era affatto contrastante con quello del 27.06.1946, ma, come evidenziato dal Giudice di primo grado, sulla stessa linea (assenza di "disturbi funzionali del cervello" e di "apprezzabili disturbi nevrotici", pagg. 5 e 11 della sentenza), confermando l'attenuata valutazione, già espressa con il verbale del 1945 (68/45), rispetto ai verbali del 06.11.1944 e del 07.07.1944.

D'altro canto l'appellante non ha allegato, fino al 1975, riscontri circa la presenza dei disturbi in questione, pur sottoposto a visite presso l'IML per altre infermità, il che ha ragionevolmente indotto il Giudice a ritenere consolidata la situazione sanitaria accertata nel 1952.

Né il Giudice ha ommesso di valutare la rilevanza probatoria della documentazione sanitaria prodotta dal ricorrente, il quale si doleva della mancata attivazione dell'Amministrazione, che non prese in considerazione la domanda pensionistica avanzata nel 1975.

Infatti in sentenza sono presenti specifiche argomentazioni atte a negare decisivo valore probatorio alla certificazione del Dott. Donato Bosco del 10.01.2004 (turbe nevrosiche depressivo ansiose con spunti fobici), in quanto postuma e non suffragata da coeva documentazione, nonché alla cartella clinica relativa al ricovero presso l'Ospedale "Di Venere" di Carbonara, a seguito dell'ictus cerebrale che colpì il L. il 16.05.2005 e lo condusse a morte il successivo 4 giugno, trattandosi di infermità di differente etiologia e quindi non in relazione con il lontanissimo trauma cranico, ed inoltre intervenuta quando il L. aveva ormai 87 anni.

Per quanto riferito va escluso il rilevato difetto di motivazione per non aver il Giudice "posto a fondamento della sua decisione tutte le prove proposte dal ricorrente" (ricorso in appello), anche tenuto conto che la "valutazione delle prove è operazione riservata al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di vizi logici e giuridici contenuti nella motivazione della sentenza, elementi questi non ricorrenti" allorché il Giudice di merito abbia "dato adeguatamente conto delle ragioni poste a sostegno della decisione"; inoltre "il vizio di motivazione non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello auspicato dalle parti, posto che, diversamente, i motivi del ricorso si risolverebbero in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e, perciò, in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia di merito... Spetta infatti solo al giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento ..." (Cass., Sez. Lav. n. 9091 del 22.04.2014. Le medesime considerazioni si trovano affermate anche

nel caso di impugnazione per difetto di motivazione ex art. 111 Cost.: Cass. civ. Sez. I, n. 2631 del 04.03.1993). Inoltre il Giudice “ha la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante...” (Cass. Sez. lav. n. 16499 del 15.07.2009).

Parte appellante da un lato ha contestato la mancata valutazione in sentenza della grave limitazione professionale conseguente alla impossibilità, per un militare dell’Aviazione, di svolgere servizio in volo (motivo 1), dall’altro ha contestato (motivo 2) la considerazione del Giudice, che avrebbe escluso il diritto a pensione per il fatto che il L. fu dichiarato inidoneo al volo, ma idoneo al lavoro terrestre, in asserita violazione della normativa che collega il diritto unicamente alla menomazione dell’integrità fisica, non richiedendo una valutazione della capacità di lavoro.

Le due doglianze si presentano in conflitto tra loro. Ad ogni modo, osserva il Collegio, il Giudice, per quanto riferito sul dettaglio della motivazione, non ha fondato la decisione di rigetto sull’inidoneità al servizio di volo, il che avrebbe comportato un esame non previsto dalla normativa specifica, bensì sulla scarsa significatività dell’entità della malattia, quindi, della menomazione funzionale, della quale l’inidoneità al volo, e non anche al servizio generico, era considerata solo quale coerente esito consequenziale.

Quanto all’applicazione del criterio di equivalenza (terzo motivo), va osservato che il Giudice ha effettuato tutte le necessarie valutazioni circa la non ascrivibilità, implicitamente escludendo la classificabilità anche in applicazione del criterio in questione. Infatti ha rilevato come “le sequele di ordine neuro-psichico del trauma cranico già presenti in forma lievissima e non continuativa a partire dal 1945...” fossero “insuscettibili, già a quella data, di essere compensate, alla luce delle prescrizioni tabellari all’epoca vigenti”. Anche per quanto riguarda agli esiti cicatriziali della ferita da arma da

fuoco riportata alla testa ha escluso l'ascrivibilità tabellare, "atteso che trattavasi, nel caso di specie - come riscontrato dalla C.M.P.G. di Bari, nella più volte citata visita collegiale del 27.6.1946 - di <<...una piccola cicatrice ben consolidata con avvallamento lieve del tavolato esterno...>>, e non già, come dedotto nel ricorso introduttivo, di <<...cicatrici estese e profonde del cranio, con perdita di sostanza ossea in tutto il loro spessore...>>", ritenendo il Giudice territoriale di escludere anche l'indennizzabilità con una annualità di 8[^] ctg. , proposta dalla stessa CMPG di Bari nel 1946.

Osserva quindi il Collegio che, al cospetto di una sentenza congruamente motivata, l'appellante, nel rimettere a questa Sezione la valutazione degli elementi atti a fondare l'ascrivibilità a categoria di pensione, riproponendo la questione relativa alla entità della menomazione, intende ottenere sostanzialmente un sindacato sulla questione di fatto, il che non è ammissibile nel presente giudizio.

Non può esimersi il Collegio dal rilevare che, con riferimento alla ultima normativa sulla materia, non solo le infermità di cui al punto 1 della 6[^] ctg. All. 1 Tab. A del DPR n. 915 del 23.12.1978, come modificato dal DPR n. 834 del 30.12.1981 e dal DPR n. 656 del 06.10.1986 (cicatrici estese e profonde del cranio con perdita di sostanza ossea...), di cui si è detto, ma anche le infermità ascrivibili ai punti 28 e 29 della prima categoria della tab A (alterazione delle facoltà mentali, quali sindrome schizofrenica, demenze paralitiche, demenza traumatica, demenza epilettica che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività; lesioni del sistema nervoso centrale con conseguenze gravi e permanenti che rendano incapaci a proficuo lavoro..), quelle di cui al punto 12 della quarta ctg [psico-nevrosi gravi (fobie persistenti)], al punto 17 (ex 18) della sesta ctg. (psico - nevrosi di media entità), ed al punto 1 della seconda ctg. (distruzione di ossa della faccia...), non si attagliano in modo evidente alla fattispecie in termini di equivalenza, data la forma lieve dei disturbi sofferti.

Quanto alla mancata motivazione circa la decisione di non ammettere la CTU (quarto motivo), occorre osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio e che spetta al Giudice stabilire se essa è necessaria od opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti. La relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, spetta al Giudice del fatto (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 4743 del 28.02.2007; si veda anche C. conti, Sez. II, n. 232 del 10.07.2007).

Inoltre la motivazione del diniego può essere implicitamente desunta dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla complessiva valutazione del quadro probatorio (Cass. sez. II, n. 6479 del 06.05.2002; id. sez. I n. 15219 del 05.07.2007; id. sez. lav. n. 9379 del 20.04.2010).

Tenuto conto degli esposti principi, anche con riferimento a detta problematica la motivazione si profila congrua e non apparente.

Alla luce delle svolte considerazioni non si appalesa, pertanto, violata alcuna delle norme citate dall'appellante, e l'appello va dichiarato inammissibile.

Parte appellante va condannata, in ragione della soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che si liquidano, in via forfettaria, in € 500,00.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale,
dichiara inammissibile l'appello.

Condanna gli appellanti A. D. C. e A. D. C., eredi di L. D., al pagamento a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze della somma di € 500,00 (cinquecento/00) per spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2015

